



Patente a crediti



A decorrere dal **1° ottobre 2024**, è previsto il possesso della patente a crediti per **le imprese e i lavoratori autonomi** che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), TUSL, **ad esclusione** di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

- L'esclusione dalla disciplina è ora prevista per le imprese in possesso **dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III**, di cui all'articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.

La patente a crediti riguarda anche le imprese stabilite all'estero: viene riconosciuto l'eventuale documento analogo posseduto in base alla legislazione nazionale e (nel caso di Paese non appartenente all'Unione Europea) valido in Italia a condizioni di reciprocità





ATTENZIONE...a breve la pubblicazione dei **DECRETI ATTUATIVI**



La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro


- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;



e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.





Con apposito decreto, saranno individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

- Il rilascio della patente verrà effettuato tramite **autocertificazione dei requisiti...ATTENZIONE!**

Revoca in caso di dichiarazione non veritiera:

1. **Accertamento dei requisiti all'atto di consegna dell'autocertificazione**
2. **Accertamento dei requisiti all'atto di rilascio della patente**
3. **Accertamento in sede di controllo successivo al rilascio.**





Una nuova patente può essere richiesta solo dopo che siano decorsi 12 mesi dalla revoca

Nelle more del rilascio della patente è comunque **consentito** lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.



La patente è dotata di un **punteggio iniziale di 30 crediti**.

Per poter operare nei cantieri temporanei o mobili è necessario un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

Con apposito decreto verranno individuate le modalità di recupero dei crediti e per i presupposti per un punteggio iniziale differenziato.

Valutazione anche delle modalità per portino all'incremento del punteggio.

“Nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni”: si prevede, infatti, che l'eventuale decurtazione complessiva non possa eccedere il doppio della decurtazione prevista per la violazione più grave.



La condizione principale ai fini della decurtazione è l'adozione di “provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi»

- **Per provvedimenti definitivi si intendono le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge n. 689/1981, divenute definitive, per cui non vi è possibilità di proporre alcuna opposizione (non soggetto a impugnazione)**

I provvedimenti definitivi sono comunicati, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.



- La patente con punteggio **inferiore a 15 crediti** non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
- In tal caso, la legge di conversione ha previsto che il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione è consentito quando i lavori eseguiti sono **superiori al 30 per cento del valore del contratto.**





Sospensione in via cautelare

L'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi, se nei cantieri si verificano infortuni da derivi la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale.



In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano:

- una sanzione amministrativa modificata dalla legge di conversione in misura pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis, TUSL;
- l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

Le medesime sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.



Integrazioni delle verifiche poste in carico **al committente o al responsabile dei lavori** (art. 90, comma 9, Dlgs 81/2008), si prevede, infatti, che questi (lett. b-bis) **verifichino “il possesso della patente o del documento equivalente** di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA”



L'applicazione della disciplina della patente può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.



	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
3	Omessa formazione e addestramento	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
13	Omessa notifica all'organismo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'art. 28	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177	1
21	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lett. a) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73	1
22	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lett. b) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73	2
23	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lett. c) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73	3
24	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73 in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	8

Allegato I-bis

Per ciascuna violazione è stato individuato il relativo numero di crediti che saranno decurtati

27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una assoluta inabilità permanente al lavoro	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	10